

Delibera n. 67 del 13 SET. 2012

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Carlo P. P.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

VICE
IL SEGRETARIO GENERALE P.P.

IL PRESIDENTE

Carlo P. P.

[Signature]

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, P.P. visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 14 SET. 2012 al 28 SET. 2012 ex art. 124, comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267;
- che è trasmessa in elenco con foglio n. in data ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs.18/08/2000, n. 267.

Andria, 14 SET. 2012



Il Vice-Segretario Generale P.P.

Carlo P. P.
~~dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO~~

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 13 SET. 2012



Il Vice-Segretario Generale P.P.

Carlo P. P.
~~dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO~~

PROVINCIA di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 67 DEL 13 SET. 2012

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 Luglio 2012 avente ad oggetto determinazione dei criteri per il riordino delle Province a norma dell'art. 17, comma 2, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012. Ricorso innanzi al Tar Lazio. Conferimento incarico legale. Atto di indirizzo.

L'anno duemiladodici addì 13 del mese di SETTEMBRE
nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- | | | | |
|----|-----------|------------|--------------|
| 1. | VENTOLA | FRANCESCO | - Presidente |
| 2. | TROIA | SABINO | - Assessore |
| 3. | DI MARZIO | GIUSEPPE | - “ |
| 4. | CEFOLA | GENNARO | - “ |
| 5. | CAMERO | POMPEO | - “ |
| 6. | CAMPANA | DOMENICO | - “ |
| 7. | SPINA | ANTONIA | - “ |
| 8. | LOMBARDI | CARMELINDA | - “ |
| 9. | DAMIANI | DARIO | - “ |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale f.f., dott. Carmelo ROSETO

Visto l'art. 20 dello Statuto Provinciale

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione del Presidente e condivisa la proposta

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/00, dal Dirigente del Settore competente;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non necessita del prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00

DELIBERA

per le motivazioni innanzi riportate che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. di esprimere la volontà di impugnare, per i motivi citati in premessa, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 avente ad oggetto: "determinazione dei criteri per il riordino delle Province a norma dell'art. 17, comma 2, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012", sia in ordine ai profili di legittimità amministrativa che in ordine ai profili di illegittimità costituzionale;
2. di incaricare ^{AVV. FRANCESCO BRUNO - FORO DI TRANI} l'avv. PROF. FEDERICO TEDESCHINI - FORO DI ROMA quale legale che assisterà l'Ente in ordine alle attività relative alla suddetta impugnativa;
3. di demandare al Dirigente del Settore Contenzioso tutti gli atti connessi, consequenziali ed inerenti all'esecuzione della presente deliberazione.

Indi, la Giunta, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00, con successiva separata votazione ad unanimità di voti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Previa istruttoria del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali Contratti ed Espropriazioni conclusasi con il prescritto parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente f.f. del Settore competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00

Il Presidente della Provincia riferisce:

“Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 Luglio 2012 avente ad oggetto determinazione dei criteri per il riordino delle Province a norma dell'art. 17, comma 2, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 sono stati individuati quali requisiti minimi per il mantenimento delle Province il possesso della dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati e la popolazione residente di almeno 350.000 abitanti;

Considerato che

- la Provincia di Barletta Andria Trani possiede il solo requisito riferito alla popolazione pari a circa 400.000 abitanti ma non quello riferito all'estensione territoriale;

- la Provincia è Ente costituzionalmente garantito e che i soli criteri dell'estensione territoriale e del numero degli abitanti non sono sufficienti a giustificare l'abolizione della Provincia stessa e risultano oltremodo rigidi ed inidonei a favorire un equilibrato riordino che tenga conto delle peculiarità degli enti interessati;

Visto che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 11.09.2012, questa Provincia ha deliberato, tra l'altro, di dare mandato al Presidente affinché provveda a perseguire ogni iniziativa utile per la difesa e l'ampliamento del territorio della Provincia di Barletta Andria Trani, della sua sussistenza ed autonomia, che salvaguardi e valorizzi la sua specificità, il suo patrimonio storico – culturale – economico, ivi compresa l'opportunità anche di eventuali ricorsi in sede amministrativa;

Ritenuto che

-la predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri presenta vizi plurimi di legittimità amministrativa oltre che costituzionale e produce grave danni alla comunità provinciale che vedrebbe fortemente sacrificata l'autonomia del suo territorio ricco di storia arte e cultura;

- per le suesposte ragioni e per le altre che saranno individuate dai professionisti legali incaricati a difesa della Provincia di Barletta Andria Trani, occorre apprestare tutte le più opportune difese dell'Ente;

Attesa la necessità di impugnare innanzi al TAR del Lazio il suddetto provvedimento per profili di illegittimità amministrativa e costituzionale;

Accertata l'assenza dell'Avvocatura Provinciale;